

PDL MODIFICA DELLA L.R. 25 FEBBRAIO 2000 N.16 (RIORDINO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA, IGIENE DEGLI ALIMENTI, MEDICINA LEGALE E FARMACEUTICA)

Sommario

Preambolo

Art.1 Modifica dell'articolo 10 della l.r. 16/2000

Preambolo

- Visto l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
- Vista l.r. 25 febbraio 2000 n.16 (riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
- vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

- Le frequenti modifiche della normativa, sia comunitaria che nazionale, in materia di prevenzione comportano la necessità di aggiornamenti delle prestazioni erogate dai Dipartimenti della Prevenzione delle aziende unità sanitarie locali toscane, non solo dal punto di vista normativo ma anche da quello tecnico-scientifico;
- Questo ha fatto emergere l'inadeguatezza del mero aggiornamento delle tariffe sulla base dei coefficienti di rivalutazione ISTAT e la necessità di una valutazione complessiva e comparata delle prestazioni e delle corrispondenti tariffe, da effettuarsi con scadenza più ravvicinata rispetto ai 5 anni previsti dall'art 10 comma 1 della l.r. 16/2000;
- E' opportuno pertanto sostituire il criterio dell'adeguamento automatico con la valutazione ponderata di tipo tecnico- economico da parte degli organismi competenti;

Art. 1

Modifica dell'articolo 10 della l.r. 16/2000

Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25 febbraio 2000 n.16 (riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) le parole successive a "determinato" sono sostituite dalle seguenti "e aggiornato, ordinariamente ogni tre anni, dalla Giunta regionale, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico effettuata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 67, comma 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).